

zioni ed il premio di assicurazione), mentre per i successivi quindici anni l'onere medio mensile, si ridurrebbe a circa L. 45 a vano, comprendendo la sola quota di ammortamento del mutuo fondiario.

In tal modo l'impiegato assegnatario di alloggi senza sborsare alcuna somma, avrebbe il vantaggio di acquistare una casa, corrispondendo per i primi dieci anni, una quota mensile, pari ad un modesto canone annuo di affitto ed una quota molto modesta per i successivi 15 anni.

Il finanziamento occorrente per la costruzione dei suddetti alloggi, dovrebbe essere fornito all'Impresa Lodigiani e per essa alla Cooperativa "Romana Domus", in ragione del 70% circa, mediante mutui fondiari, già concordati dal Monte dei Paschi di Siena, mentre la rimanente quota del 30% dovrebbe essere concessa dall'Istituto in 4 anni mediante lo sconto delle delegazioni sugli stipendi, da ritirarsi dagli impiegati dello Stato assegnatari degli alloggi stessi, costituiti in apposite Cooperative o iscritti in Cooperative già esistenti, giusta quanto dispone l'art. 7 del R. D. L. 30